



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Residenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

*Regione del Veneto*

*Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR*

### AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

**Tar Calabria, Sez. I, 17 Luglio 2024, n. 1174: PAUR – assenza alle sedute della conferenza di servizi – assenso incondizionato – impugnazione della determinazione finale della conferenza di servizi**

Il TAR Calabria respinge il ricorso avanzato da alcuni Comuni contro il PAUR regionale con il quale era stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: punto centrale del ricorso è il significato da attribuire all'assenza del Comune alla quarta e ultima seduta della conferenza di servizi, a valle di un parere contrario formale depositato al termine della precedente terza seduta.

Da un lato, il TAR respinge l'argomentazione della Regione, secondo la quale tale assenza doveva essere intesa come equivalente ad atto d'assenso, rendendo inammissibile il ricorso per carenza di interesse: il TAR riconosce che il Comune aveva espresso il proprio "motivato dissenso alla realizzazione dell'impianto, sin dall'esordio dei lavori della Conferenza di Servizi, senza peraltro giammai manifestare alcun ripensamento, non potendo certo desumersi alcun diverso avviso dalla mancata partecipazione all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi", poiché "tale ultima circostanza non costituisce espressione di successiva acquiescenza al progetto, in quanto di per sé sola inidonea, in assenza di ulteriori convergenti elementi, a superare il contrario avviso già motivatamente espresso sul punto dall'Ente, e non essendo altrimenti emersa alcuna inequivoca volontà di superare la diversa posizione contraria espressa in sede conferenziale, diversamente dall'ipotesi in cui l'Amministrazione disertò totalmente i lavori della CdS, impedendo di far conoscere la propria posizione all'Autorità procedente".

Sotto questo profilo, quindi, il TAR riconosce l'interesse ad agire del Comune, poiché la Regione non può "tramutare" l'assenza del Comune all'ultima seduta della conferenza di servizi in un parere favorevole nonostante l'espressa manifestazione di dissenso in precedenza espressamente manifestata".

Dall'altro, però, il TAR Calabria sottolinea che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/90 evidenzia "che, similmente a quanto accadeva prima della riforma apportata dal D.lgs. n. 127/2016, adottato in attuazione dell'art. 2 della Legge n. 124/2015, il legislatore ha inteso che il criterio di calcolo delle maggioranze sia operato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti e, dunque, dando rilevanza ad un voto espresso in termini qualitativi piuttosto che quantitativi".

Da ciò la "condanna" del Comune "anche alla luce di dati fattuali che dimostrano un comportamento dilatorio ed ostruzionistico dell'ente civico serbato nel corso dell'articolato iter istruttorio prodromico, in aperto contrasto con i principi ispiratori delle nuove disposizioni in tema di conferenza di servizi, improntati ad una logica di semplificazione e di leale collaborazione tra enti pubblici nelle materie oggetto di necessario contemperamento di interessi".

Il TAR ha, dunque, rimarcato la legittimità degli esiti della conferenza di servizi, poiché la determinazione finale da questa assunta costituisce "il "prodotto" delle posizioni favorevoli prevalenti, acquisite pur senza tener conto della posizione del Comune (...), e tenuto conto che il provvedimento ha in maniera trasparente dato evidenza all'intero iter in cui si è articolato il lungo e defaticante lavoro della conferenza di servizi, comprensivo delle richieste di integrazioni e dei pareri negativi formulati dall'ente locale, superati in nome del necessario bilanciamento degli interessi complessivamente considerati".

Da ultimo il TAR Calabria afferma che l'impugnazione di un PAUR richiede l'impugnazione della "determinazione finale adottata all'esito della conclusione dei lavori della conferenza decisoria", ovvero "l'atto adottato" precisando, invece, che "la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale con la conseguenza che non è necessario impugnare immediatamente il verbale conclusivo della conferenza di servizi dovendosi impugnare l'atto conseguente applicativo adottato dall'amministrazione procedente che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento".

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_cz&nrg=202001358&nomeFile=202401174\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001358&nomeFile=202401174_01.html&subDir=Provvedimenti)

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

---

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

---